

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA**  
**DI SASSARI**  
**Magistrato di Sorveglianza**

Letta la nota del 29 settembre 2015 della Direzione della Casa Circondariale di Sassari-Bancali, con cui si chiede l’emanazione del provvedimento di trattenimento relativamente a un telegramma (già oggetto di trattenimento provvisorio, pratica n.70/15 P) del detenuto **A. A.**, nato a xxx il xxx, ristretto presso il carcere indicato e sottoposto al regime di cui all’art. 41 *bis* O.P., comprensivo del visto di controllo della corrispondenza;

osservato che l’addetto all’Ufficio Censura ha rilevato che il telegramma in esame è destinato a soggetto ristretto in altro istituto penitenziario e anch’egli sottoposto al regime di cui all’art. 41 *bis* O.P. e che secondo circolare DAP (trattasi di quella n. 14761 dell’aprile 2015) è vietata la corrispondenza fra detenuti sottoposti al citato regime penitenziario speciale, a meno che non siano stretti congiunti (ipotesi estranea al caso concreto), soggiacendo il caso alla medesima *ratio* che sottende, all’interno di ciascun istituto, al penetrante controllo sui contatti sociali dei condannati, al fine di *“evitare che il carcere divenga il luogo in cui continuano a prendersi le decisioni criminali da eseguirsi poi all’esterno”*;

rilevato che con ordinanza n. SIUS 2015/1134 del 17 settembre 2015 il TdS in sede, in accoglimento del reclamo proposto dal citato detenuto avverso il decreto di questa MdS n. SIUS 2015/3342 del 13 luglio 2015, di trattenimento di una missiva indirizzata ad altro detenuto sottoposto al regime ex art. 41 *bis* O.P., ha disapplicato la menzionata circolare DAP, affermando il principio di diritto secondo cui l’art. 41-*bis*, comma 2 *quater* lett. f) O.P. riguarda soltanto le comunicazioni fisiche tra ristretti, non anche le comunicazioni epistolari, le quali, pertanto, rientrano nella previsione generale dell’art. 18-*ter* O.P., quand’anche intercorrenti fra detenuti entrambi sotto il regime dell’art. 41-*bis* O.P. (non potendo un atto amministrativo introdurre limitazioni al diritto costituzionalmente garantito alla segretezza e libertà della corrispondenza): con la conseguenza che, escludendo un divieto generale di contatto come delineato dal DAP, si debba di volta in volta effettuare una valutazione in ordine al concreto contenuto della missiva: pertanto, aveva trasmesso nuovamente gli atti a quest’Ufficio per le valutazioni di merito di competenza (sostanzialmente coincidenti con la stima se - prescindendo da considerazioni meramente soggettive riguardanti l’identità dei corrispondenti e il regime penitenziario cui gli stessi sono sottoposti - sussistessero in quel caso elementi oggettivi inerenti il contenuto e il tenore dell’epistola, tali da fare ragionevolmente dubitare

che essi fossero diversi da quelli apparenti e che pertanto l'inoltro potesse vulnerare le finalità di prevenzione di reati sottese all'applicazione del regime speciale);  
ciò premesso,

**osserva**

1. Nella fattispecie ora in esame la menzionata decisione del TdS non assume autorità di giudicato (riguardando altra missiva e quindi altro caso concreto) e quindi la sua interpretazione della legge non trova applicazione diretta e automatica, ma può essere esaminata criticamente ed eventualmente disattesa.
2. Ebbene, tale interpretazione non convince, per le ragioni che di seguito si espongono brevemente:
  - 2.1. La citata decisione del TdS muove da assunti che possono concettualmente sintetizzarsi nei termini seguenti: a) la disciplina circa i contatti fra detenuti sottoposti al medesimo regime dell'art. 41-*bis* si trova unicamente nel comma 2 *quater*, lett. f) di tale norma; b) tale comma riguarda unicamente i contatti fisici e non anche quelli epistolari; c) pertanto, per questi ultimi, in mancanza di altre indicazioni legislative, ci si deve riferire alla disciplina generale dettata dall'art. 18-*ter* O.P.; d) un atto amministrativo, quale è una circolare DAP, non può sopprimere o ridurre un diritto costituzionalmente garantito; e) la complessiva disciplina della materia, così interpretata, è coerente, perché in caso di contatti fisici gli obbiettivi di prevenzione sottesi al regime speciale possono essere conseguiti solo con "*impedimenti strutturali*", mentre nel caso della corrispondenza detti obbiettivi ben possono essere adeguatamente perseguiti anche con lo strumento del c.d. visto di censura ex art. 18-*ter* O.P.
  - 2.2. Tali assunti non appaiono condivisibili e pertanto non convince la conclusione cui l'organo collegiale è pervenuto sulla loro base.
  - 2.3. Il divieto di comunicazione fra detenuti sottoposti all'identico regime di cui all'art. 41-*bis* O.P. non trova fondamento in un atto amministrativo (la menzionata circolare DAP), bensì direttamente nella legge, che ha dettato alcune prescrizioni per gravi ragioni di sicurezza.
  - 2.4. La lettura dell'art. 41-*bis* O.P., infatti, non può limitarsi al comma 2-*quater* lett. f), ma deve riguardare l'intero contenuto del comma 2: lettura integrale che consente d'intendere appieno la *ratio* della disciplina e la portata delle limitazioni apportate all'ordinario regime penitenziario.
  - 2.5. Da sottolineare, in particolare, la lett. a), ove si fa significativo riferimento alla necessità di adottare misure di elevata sicurezza non solo "*interna*", ma anche "*esterna*", onde "*prevenire contatti con*

*l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, **interazione** con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre a essa alleate".* La portata di tale disposizione è volutamente molto ampia e in sostanza omnicomprensiva, tendendo all'evidenza a evitare, in un'ottica prettamente preventiva, qualsiasi possibilità di contatto fra soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso o con finalità terroristiche o eversive. Appare pregnante, in tal senso, l'espresso richiamo alla prevenzione ("*prevenire*") e l'uso di vocaboli generici come "*contatti*" e "*interazione*", comprensivi di qualsiasi forma di comunicazione reciproca: gestuale, orale, scritta o per immagini.

- 2.6. E' in tale quadro normativo - posto, non a caso, come premessa generale - che s'inserisce la prescrizione della successiva lett. f) del medesimo comma, ove si specifica che - potendo all'interno di ogni singolo istituto la socialità esplicarsi soltanto in ristretti gruppi (ovviamente individuati dall'Amministrazione Penitenziaria) non superiori a quattro persone - la Direzione dell'istituto deve adottare tutte le misure ("***anche***" - quindi non solo - "*attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione*") per assicurare "*l'assoluta impossibilità di comunicare tra appartenenti a diversi gruppi di socialità*". Neppure in tale norma, pertanto, si rinvencono dati letterali o sistematici idonei a giustificare l'affermazione che i divieti di contatto normativamente previsti sono soltanto quelli *<fisici>*. Al contrario, anche in questa lettera le espressioni utilizzate sono volutamente molto ampie e funzionali a ribadire il concetto già espresso. La specifica disciplina, quindi, rafforza il principio dettato nella lett. a), evidenziando che, pur nell'ambito di uno stesso carcere, l'unica eccezione al divieto di qualsiasi contatto o interazione fra detenuti soggetti al regime speciale (in quanto appartenenti ad associazioni criminali del tipo indicato) è data dalla possibilità di socializzare con altri tre soggetti: evidentemente, individuati di volta in volta dall'Amministrazione, sulla scorta di un'attenta valutazione dell'appartenenza e della caratura criminale dei soggetti coinvolti, non potendo essere rimesso alla discrezionalità del singolo condannato la decisione circa l'identità degli individui sottoposti al medesimo regime carcerario con cui avere contatti o interagire.
- 2.7. In tale contesto, non appare conforme ai criteri ermeneutici - letterali, sistematici, di *ratio* della disciplina - concludere che, invece, i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-*bis* O.P., ristretti nello stesso o (situazione, invero, ancor più pericolosa) in diversi istituti penitenziari, possono interagire fra loro (senza alcun limite collegato alla valutazione

del gruppo criminale di appartenenza) per iscritto, scambiandosi lettere, telegrammi e quant'altro.

- 2.8. Né tali perplessità possono dirsi superate dal mero rilievo che, trattandosi di corrispondenza, sarebbe comunque sufficiente, a soddisfare le note esigenze preventive, il controllo sul contenuto delle missive, ai sensi dell'art. 18-*ter* O.P. Tale norma, infatti, ha una portata generale, non riguardando soltanto i condannati sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* O.P. (che prevede appositamente la possibilità di tale controllo nella lett. e del comma 2 *quater*), e prevede una tutela meno avanzata di quella approntata dall'art. 41-*bis* O.P. Quest'ultimo, in considerazione dei gravi motivi di ordine e sicurezza connessi a talune categorie di condannati (la cui particolare pericolosità non è connessa alla loro individualità, bensì alla forza collettiva dell'organizzazione di appartenenza, tale da porsi come anti-Stato), ha stabilito in via generale il divieto di qualsiasi tipo di contatto o interazione (fatta eccezione per i legami familiari e per gli appartenenti allo stesso gruppo di socialità) fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali del medesimo tipo (mafioso, terrorista, eversivo), sia che si tratti proprio della stessa associazione, sia che si tratti di associazioni alleate ovvero contrapposte (per evitare sia convergenze sia contrasti, comunque pericolosi). Ciò significa che ha approntato una tutela "anticipata" rispetto a quella discendente dall'art. 18-*ter* O.P. (applicabile, infatti, anche alla corrispondenza con gli stretti congiunti). Messaggi in codice, criptici o convenzionali possono sfuggire anche al censore più attento e avveduto ed è proprio questo pericolo (ritenuto massimo in ipotesi di contatti fra soggetti appartenenti a sodalizi criminali del calibro che si è detto) che il legislatore, con la normativa in commento, ha inteso evitare nel modo più assoluto, in via preventiva e, appunto, "anticipata".
3. Il contemperamento di interessi contrapposti di rango costituzionale (il diritto del singolo alla libertà e al segreto della corrispondenza e il diritto della collettività alla sicurezza), così attuato, appare congruo.
4. Ne discende che sul punto si reputano condivisibili le osservazioni e le conclusioni contenute nella menzionata circolare DAP, posto che consentire lo scambio di corrispondenza fra detenuti in regime di 41 *bis* significherebbe di fatto eludere i citati divieti di contatto e d'interazione, al di fuori dei limiti determinati dall'Amministrazione Penitenziaria sulla scorta di un'attenta valutazione della personalità criminale dei soggetti coinvolti e della forza e dei legami delle rispettive organizzazioni criminali di appartenenza.

## **PER QUESTI MOTIVI**

visto l'art. 18 *ter*, 5° co. O.P.

DISPONE

che la missiva in questione sia trattenuta e che il detenuto interessato ne sia immediatamente informato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Sassari, 2 ottobre 2015.

**La MdS**  
**Luisa Diez**